



COMUNE DI BELLUNO

Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Urbanistica, Mobilità e politiche per la sostenibilità

Piazza Castello, 14 - 32100 Belluno - urbanistica@comune.belluno.it

tel. 0437.913241 - PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Richiesta

Certificato di Destinazione Urbanistica
n° 2024/CDU/0041

Protocollo n° 12259 del 13/03/2024

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.)

La Responsabile dell'Area Urbanistica, delegata dal Coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio con determina n. 851 del 30/09/2023, autorità competente ad emanare il presente certificato ai sensi del vigente Statuto comunale,

VISTA la richiesta di certificato di destinazione urbanistica presentata tramite formato cartaceo dalla sig.ra Astore Morena in data 13/03/2024 con nota prot. n. 12259;

VISTA la planimetria identificativa dei terreni allegata dal richiedente;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e i relativi elaborati, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.69 del 07/11/2023, pubblicata sul BUR n. 152 in data 24/11/2023 e divenuto efficace, ai sensi dell'art. 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, il 09/12/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 48, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004, a seguito dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi;

VISTO in particolare l'articolo 59 - Norme transitorie - delle norme tecniche del PAT che disciplina il rapporto di compatibilità tra il PRG ed il PAT;

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 30 comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii

che i terreni siti in Comune di Belluno, distinti in Catasto al **Foglio 87 mappali 104, 105, 137, 238, 241, 242, 284, 300, 342, 343, 344** come individuati nella planimetria allegata alla richiesta in oggetto sono classificati come segue:

- **l'area distinta in Catasto al Foglio 87 mappale 104 risulta:**
 - **classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - Aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi (PTCP) - art. 8 e 9 n.t.;
 - PAT - Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - parte sedime stradale - Area non pianificata ricadente fuori centro abitato - D.P.R. 380/2001 art. 9, L.R. 11/2004 art. 33, D.C.C. 40/2004;
 - PI - z.t.o D - parte zona D.I-esp - art. 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 - Variante Città e Frazioni;
 - **gravata dai seguenti vincoli:**
 - ambito soggetto a piano urbanistico attuativo non attuato e pertanto divenuto area bianca decaduta in applicazione dell'art. 18 commi 7 e 7bis della L.R. 11/2004;
 - art. 7-39 punto 2.6 - Ecosistemi ripariali - PI variante rurale;
 - parte fascia di rispetto stradale "fasce di rispetto fuori dai centri abitati" di cui all'art. 26 DPR 495/92;
 - idraulico ai sensi dell'art. 96 lett. f) del RD 523/1904;



- paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
- destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
- **consumo di suolo L.R. 14/2017 - esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata;**

- **l'area distinta in Catasto al Foglio 87 mappale 105 risulta:**
 - **classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - Aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi (PTCP) - art. 8 e 9 n.t.;
 - PAT - Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - parte sedime stradale - Area non pianificata ricadente fuori centro abitato - D.P.R. 380/2001 art. 9, L.R. 11/2004 art. 33, D.C.C. 40/2004;
 - PI - z.t.o D - parte zona D.I-esp - art. 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 - Variante Città e Frazioni;
 - **gravata dai seguenti vincoli:**
 - ambito soggetto a piano urbanistico attuativo non attuato e pertanto divenuto area bianca decaduta in applicazione dell'art. 18 commi 7 e 7bis della L.R. 11/2004;
 - parte art. 7-39 punto 2.6 - Ecosistemi ripariali - PI variante rurale;
 - parte fascia di rispetto stradale "fasce di rispetto fuori dai centri abitati" di cui all'art. 26 DPR 495/92;
 - parte idraulico ai sensi dell'art. 96 lett. f) del RD 523/1904;
 - paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
 - destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata;**

- **l'area distinta in Catasto al Foglio 87 mappale 137 risulta:**
 - **classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - Aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi (PTCP) - art. 8 e 9 n.t.;
 - PAT - Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - z.t.o E - Zona E.2 - art. 7-39 punti 3.1 e 3.3 - Variante Territorio Rurale;
 - **gravata dai seguenti vincoli:**
 - art. 7-39 punto 2.1 - area boscata - PI variante rurale;
 - parte art. 7-39 punto 2.2 - alberature e siepi - PI variante rurale;
 - paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
 - destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata;**

- **l'area distinta in Catasto al Foglio 87 mappale 238 risulta:**
 - **classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - Aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - parte ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi (PTCP) - art. 8 e 9 n.t.;
 - PAT - Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - parte sedime stradale - Area non pianificata ricadente fuori centro abitato - D.P.R. 380/2001 art. 9, L.R. 11/2004 art. 33, D.C.C. 40/2004;
 - PI - z.t.o D - parte zona D.I-esp - art. 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 - Variante Città e Frazioni;
 - **gravata dai seguenti vincoli:**
 - ambito soggetto a piano urbanistico attuativo non attuato e pertanto divenuto area bianca decaduta in applicazione dell'art. 18 commi 7 e 7bis della L.R. 11/2004;
 - parte art. 7-39 punto 2.6 - Ecosistemi ripariali - PI variante rurale;





- parte fascia di rispetto stradale "fasce di rispetto fuori dai centri abitati" di cui all'art. 26 DPR 495/92;
 - parte idraulico ai sensi dell'art. 96 lett. f) del RD 523/1904;
 - paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
 - destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata;**
- **l'area distinta in Catasto al Foglio 87 mappale 241 risulta:**
 - **classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - parte aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - parte area di Urbanizzazione consolidata - Attività economiche P/T Produttivo e terziario - art. 24 n.t.;
 - PAT - parte Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - z.t.o D - Zona D.I-esp - art. 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 - Variante Città e Frazioni;
 - **gravata dai seguenti vincoli:**
 - ambito soggetto a piano urbanistico attuativo;
 - parte paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
 - parte destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - inclusa nell'ambito di urbanizzazione consolidata;**
 - **le aree distinte in Catasto al Foglio 87 mappale 242,344 risultano:**
 - **classificate nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - Area di Urbanizzazione consolidata - Attività economiche P/T Produttivo e terziario - art. 24 n.t.;
 - PI - z.t.o D - Zona D.I-esp - art. 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 - Variante Città e Frazioni;
 - **gravate dai seguenti vincoli:**
 - ambito soggetto a piano urbanistico attuativo;
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - inclusa nell'ambito di urbanizzazione consolidata;**
 - **l'area distinta in Catasto al Foglio 87 mappale 284 risulta:**
 - **classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - parte aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - parte area di Urbanizzazione consolidata - Attività economiche P/T Produttivo e terziario - art. 24 n.t.;
 - PAT - parte ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi (PTCP) - art. 8 e 9 n.t.;
 - PAT - parte Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - z.t.o D - Zona D.I-esp - art. 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 - Variante Città e Frazioni;
 - **gravata dai seguenti vincoli:**
 - ambito soggetto a piano urbanistico attuativo;
 - parte paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
 - parte destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - inclusa nell'ambito di urbanizzazione consolidata;**
 - **l'area distinta in Catasto al Foglio 87 mappale 300 risulta:**
 - **classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - Aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - parte ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi (PTCP) - art. 8 e 9 n.t.;
 - PAT - parte Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - z.t.o E - Zona E.2 - art. 7-39 punti 3.1 e 3.3 - Variante Territorio Rurale;





- **gravata dai seguenti vincoli:**
 - parte art. 7-39 punto 2.1 - area boscata - PI variante rurale;
 - parte art. 7-39 punto 2.2 - alberature e siepi - PI variante rurale;
 - parte paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
 - parte destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata;**
- **le aree distinte in Catasto al Foglio 87 mappali 342,343 risultano:**
 - **classificate nel vigente Piano Regolatore Comunale come segue:**
 - PAT - ATO n. 1 - Centro - art. 22 n.t.;
 - PAT - parte aree Agricole - art. 39 e 40 n.t.;
 - PAT - parte area di Urbanizzazione consolidata - Attività economiche P/T Produttivo e terziario - art. 24 n.t.;
 - PAT - parte ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi (PTCP) - art. 8 e 9 n.t.;
 - PAT - parte Rete Ecologica art. 10 n.t. - Area di connessione naturalistica;
 - PI - parte sedime stradale - Area non pianificata ricadente fuori centro abitato - D.P.R. 380/2001 art. 9, L.R. 11/2004 art. 33, D.C.C. 40/2004;
 - PI - z.t.o D - parte zona D.I-esp - art. 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 - Variante Città e Frazioni;
 - **gravate dai seguenti vincoli:**
 - ambito soggetto a piano urbanistico attuativo in parte attuato e in parte divenuto area bianca decaduta in applicazione dell'art. 18 commi 7 e 7bis della L.R. 11/2004;
 - parte art. 7-39 punto 2.6 - Ecosistemi ripariali - PI variante rurale;
 - parte idraulico ai sensi dell'art. 96 lett. f) del RD 523/1904;
 - parte paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g: - territori coperti da foreste e boschi;
 - parte destinazione forestale (art. 14 e 15 della LR 13.09.1978);
 - **consumo di suolo L.R. 14/2017 - parzialmente inclusa nell'ambito di urbanizzazione consolidata;**

Si precisa che le aree succitate sono comprese nell'ambito del piano urbanistico attuativo (ID1012) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.55 del 16/05/2006, è attuato. Si precisa che il termine di efficacia del piano, previsto dall'art. 20 comma 9 della L.R. 11/2004 è scaduto il 17/08/2018.

Si segnala che con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 23/10/2020 è stata approvata la Variante al P.R.G. di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. n.14 del 06/06/2017 ai sensi della quale:

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 87 mappali 137, 300** risulta esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata e ricadente in zona agricola;
- l'area distinta in Catasto: al **Foglio 87 mappali 104, 105 e 238** risulta esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata e ricadente in area di espansione soggetta a piano attuativo identificata quale "area di espansione non trasformata" e censita con identificativo ID0=1012 nell'elaborato AE.02;
- l'area distinta in Catasto: al **Foglio 87 mappali 241, 242, 284 e 344** risulta inclusa in ambito di urbanizzazione consolidata e ricadente in area di espansione soggetta a piano attuativo identificata quale "area di espansione trasformata" e censita con identificativo ID0=1012 nell'elaborato AE.02;
- l'area distinta in Catasto: al **Foglio 87 mappali 342 e 343** risulta in parte inclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata e ricadente in area di espansione soggetta a piano attuativo identificata quale "area di espansione trasformata" e censita con identificativo ID0=1012 nell'elaborato AE.02; la rimanente parte risulta esclusa dall'ambito di urbanizzazione consolidata e ricadente in area di espansione soggetta a piano attuativo identificata quale "area di espansione non trasformata" e censita con identificativo ID0=1012 nell'elaborato AE.02;

Nell'area di cui trattasi gli interventi sono disciplinati:

- dagli articoli 8,9,10,22,24,39,40 e 59 delle norme di attuazione e dalle indicazioni contenute negli elaborati tecnici e cartografici del Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato con delibera del





Consiglio Provinciale n.69 del 07/11/2023, efficaci dal 09/12/2023, consultabili all'indirizzo web <http://edilizia.comune.belluno.it/normativa-urbanistica-comunale/>;

- dagli articoli 5.0, 5.1, da 5.3 a 5.3.1 delle norme di attuazione del Piano degli Interventi - Variante relativa alla Città e Centri Frazionali approvata con D.G.R.V. del 28.12.1998 n° 5128 e D.G.R.V. del 01.06.1999 n° 1866 e successive modifiche ed integrazioni;
- dall'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 33 della L.R. n.11 del 23/04/2004;
- dall'art. 13 comma 14 della L.R. n. 14/2017 e dall'art. 33 della L.R. n.11 del 23/04/2004;
- dall'articolo 7-39 punti 2.1,2.2,2.6,3.1 e 3.3 delle norme di attuazione del Piano degli Interventi - Variante relativa al territorio rurale approvata con D.G.R.V. del 29.04.1997 n° 1555 e successive modifiche ed integrazioni;
- dagli articoli 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 e 12.6 delle norme di attuazione della Variante al PRG di adeguamento alle norme per il contenimento del consumo di suolo approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 in data 23/10/2020, consultabili all'indirizzo web <http://edilizia.comune.belluno.it/normativa-urbanistica-comunale/>;
- dall'art. 12 della L.R. n.14 del 06/06/2017 per gli interventi ricadenti in aree escluse dall'ambito di urbanizzazione consolidata.
- dalle previsioni del piano urbanistico attuativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 16/05/2006 la cui efficacia è terminata il 17/08/2018, limitatamente a quanto previsto dall'art.20 comma 9 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e dall'art.59 delle norme di attuazione del (PAT), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.69 del 07/11/2023, efficaci dal 09/12/2023;

Si segnala che la verifica della presenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 (territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227) è stata operata sulla base della "Carta forestale regionale" redatta ai sensi della L.R. 13.09.1978 n.52 (disponibile con le relative informazioni sul sito internet tematico della Regione Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/carta-forestale-regionale>) e che, tuttavia, considerata la dinamicità del perimetro delle aree boscate, lo stesso andrà verificato in loco.

Il presente certificato, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., conserva validità per un anno dalla data di rilascio qualora non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici citati.

Si segnala, inoltre che il presente certificato, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il presente certificato è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 Tab. B del D.P.R. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra pubbliche amministrazioni.

Si comunica, in fine, ai sensi dell'art.8 comma 2 della L 241/90, che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della medesima legge in oggetto è l'urb. Zaira Sief.

Belluno, lì 04/04/2024



La Responsabile dell'Area
Urbanistica, Mobilità e politiche per la sostenibilità
titolare di posizione di elevata qualificazione
arch. Michela ROSSATO


Allegati:

- estratto di mappa catastale aggiornato;
- estratto del Piano di Assetto del Territorio (PAT);
- estratto del Piano degli Interventi (PI) e delle norme di attuazione;
- estratto della Variante consumo di suolo – 03 Aree Espansione Tavola_02.

Riferimenti:

Responsabile dell' Area: arch. Michela Rossato - tel. 0437 913109 - email mrossato@comune.belluno.it

Istruttore tecnico: urb. Zaira Sief - tel. 0437 913137 - email zsief@comune.belluno.it


Copia del presente atto è stata consegnata a  Riservato all'ufficio

in data Belluno, 04/04/2024





Estratto del Piano degli Interventi (PI) scala 1:2000



Estratto della Variante Consumo di Suolo – 03 Aree Espansione TAVOLA_02

Informazioni dell'area di espansione IDO = 1012

ID	ZTO	ZONA DI PRG	DESTINAZIONE	TRASFORMATA	SUP. AMBITO mq.
10121	D	D-esp.	PRODUTTIVA	IN CORSO	133345,04
10122	D	D-esp.	PRODUTTIVA	SI	9189,88
10123	D	D-esp.	PRODUTTIVA	NO	95403,96

Località: PIAI DI SALCE



Base cartografica: ORTOFOTO

Legenda

- Area di Espansione
- NON TRASFORMATA
- IN CORSO DI TRASFORMAZIONE
- TRASFORMATA
- Urbanizzato Consolidato
- Confine Comune

SCALA 1:4000
0 40 80 m

Informazioni dell'area di espansione IDO = 1012

ID	ZTO	ZONA DI PRG	DESTINAZIONE	TRASFORMATA	SUP. AMBITO mq.
10121	D	D-esp.	PRODUTTIVA	IN CORSO	133345,04
10122	D	D-esp.	PRODUTTIVA	SI	9189,88
10123	D	D-esp.	PRODUTTIVA	NO	95403,96

Località: PIAI DI SALCE




Base cartografica: ZONE PRG


Legenda

- Area di Espansione
- NON TRASFORMATA
- IN CORSO DI TRASFORMAZIONE
- TRASFORMATA
- Urbanizzato Consolidato
- Confine Comune


SCALA 1:4000
0 40 80 m



**Estratto catastale scala 1:2000
Foglio 87 mappale 137**




Estratto del Piano di Assetto del territorio (PAT) TAVOLA 4 scala 1:10000




Le tavole 1, 2 e 3 del PAT sono consultabili all'indirizzo web
<http://edilizia.comune.belluno.it/normativa-urbanistica-comunale/>

**Estratto catastale scala 1:2000
Foglio 87 mappali 284,300**




Estratto del Piano di Assetto del territorio (PAT) TAVOLA 4 scala 1:10000



Le tavole 1, 2 e 3 del PAT sono consultabili all'indirizzo web
<http://edilizia.comune.belluno.it/normativa-urbanistica-comunale/>



Estratto del Piano degli Interventi (PI) scala 1:2000




Estratto della Variante Consumo di Suolo – 03 Aree Espansione TAVOLA_02

Informazioni dell'area di espansione IDO = 1012

ID	ZTO	ZONA DI PRG	DESTINAZIONE	TRASFORMATA	SUP. AMBITO mq
10121	D	D.esp.	PRODUTTIVA	IN CORSO	13345,06
10122	D	D.esp.	PRODUTTIVA	SI	9198,86
10123	D	D.esp.	PRODUTTIVA	NO	15403,96


Località: PIAI DI SALCE



Informazioni dell'area di espansione IDO = 1012

ID	ZTO	ZONA DI PRG	DESTINAZIONE	TRASFORMATA	SUP. AMBITO mq
10121	D	D.esp.	PRODUTTIVA	IN CORSO	13345,06
10122	D	D.esp.	PRODUTTIVA	SI	9198,86
10123	D	D.esp.	PRODUTTIVA	NO	15403,96

Località: PIAI DI SALCE



Legenda

- Area di Espansione
- NON TRASFORMATA
- IN CORSO DI TRASFORMAZIONE
- TRASFORMATA
- Urbanizzato Consolidato
- Confine Comunale

SCALA 1:4000
0 40 80 m


Base cartografica: ORTOFOTO

Legenda

- Area di Espansione
- NON TRASFORMATA
- IN CORSO DI TRASFORMAZIONE
- TRASFORMATA
- Urbanizzato Consolidato
- Confine Comunale

SCALA 1:4000
0 40 80 m

Base cartografica: ZONE PRG





Estratto delle norme di attuazione del PI - variante città e centri frazionali

5. ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D"

5.0 – INDICAZIONI OPERATIVE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 – CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO PER LE Z.T.O. "D"

Inserito con variante urbanistica approvata con delibera C.C. n. 81 del 23/10/2020

In applicazione alle disposizioni previste dalla L.R. 14/2017 - "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»", il P.R.G. individua gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC).

Per tutti i nuovi interventi soggetti a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo ricadenti in z.t.o. "D" trovano applicazione le norme di seguito riportate al paragrafo "5 - zona territoriale omogenea "D"

Per le sole aree di espansione localizzate all'esterno degli A.U.C. come identificate nelle tavole di PRG "AE.01" e "AE.02", trovano applicazione anche le norme specifiche previste al paragrafo 12 che prevalgono su quelle del paragrafo 5.

5.1- ZONE D.I (attività produttive)

La zona per le attività produttive si articola nelle seguenti categorie, individuate con apposita grafia nelle tavole di progetto:

- aree di completamento;
- aree di espansione;
- aree dotate di piano attuativo e/o convenzionate.

Sono ammessi interventi nel rispetto dei parametri che seguono:

- | | | | | |
|---|--|-------|-------|------------------------------------|
| - | indice di copertura | mq/mq | 0,40 | rispetto alla superficie fondiaria |
| - | altezza massima | ml | 12,50 | |
| - | superficie del lotto riservata a verde privato | % | 15 | |

Devono inoltre essere rispettate le seguenti distanze minime:

- dalla strada esistenti o previsti ml 5,00 per strade fino a ml 7,00 di larghezza di sede stradale, ml 7,50 per strade di larghezza tra m 7.00 e m 15.00; m 10.00 per strade di larghezza compresa superiore a m 15.00
- dagli spazi pubblici esistenti o previsti ml 5,00
- dai confini fondiari: ml 5,00 o a confine la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del confinante
- dagli altri fabbricati ml 10,00 o in aderenza.

Le suelencate misure di distanza possono essere derogate in sede di approvazione del piano attuativo.

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- industriali
- artigianali.

Oltre alle ordinarie attività produttive industriali o artigianali, dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, sono consentiti anche fabbricati e/o porzioni di fabbricati aventi le seguenti destinazioni d'uso:

- vendita, con relativi magazzini e accessori, dei prodotti derivanti dall'attività produttiva;
- uffici e accessori, connessi all'attività produttiva;

purché complessivamente la loro superficie lorda sia inferiore al 20 % della superficie lorda complessiva del fabbricato o corpo di fabbrica.

Limitatamente alla zona produttiva in località Levego, sono altresì ammessi depositi di rifiuti speciali, purché non tossici e nocivi, e depositi commerciali di prodotti petroliferi.

In presenza di attività con superficie lorda di pavimento superiore a mq 1000, è ammessa la residenza limitatamente all'abitazione del gestore dell'attività o del servizio di custodia, in misura non superiore a 120 mq determinata al netto dei muri perimetrali e del vano scala di accesso ma comprensiva della tramezzatura interna.

Anche in caso di interventi di diretta attuazione del P.R.G., le nuove edificazioni, gli ampliamenti, i cambiamenti di destinazione d'uso comportanti maggiore dotazione di spazi pubblici ai sensi della vigente normativa urbanistica, sono soggetti alla preventiva realizzazione dei parcheggi di uso pubblico, quali standard di urbanizzazione primaria, nella misura imposta per le aree di completamento.

La realizzazione di tali parcheggi di uso pubblico deve essere preceduta dalla stipula di una convenzione, ai sensi della vigente normativa urbanistica.



5.3 - CRITERI E MODALITÀ D'INTERVENTO

a) Aree di completamento: sono ammessi interventi in diretta attuazione del Piano Regolatore Generale.

Anche in caso di interventi di diretta attuazione del P.R.G. le nuove edificazioni, gli ampliamenti, i cambiamenti di destinazione d'uso comportanti maggiore dotazione di spazi pubblici ai sensi della vigente normativa urbanistica regionale riferita ai Piani Attuativi, sono soggetti al Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo, con preventiva realizzazione di tali standard primari, nella misura imposta dalla citata disposizione di legge, per le aree di completamento.

La realizzazione di tali servizi deve essere preceduta dalla stipula di un atto unilaterale d'obbligo contemplante la cessione in proprietà o in uso degli spazi a destinazione pubblica (standard urbanistici).

b) Aree di espansione:

Sono ammessi in diretta attuazione del piano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6.6.01, n. 380, con le limitazioni per la lettera d) previste dal 2. comma dell'art. 9 del medesimo D.P.R., nonché per i cambiamenti di destinazione d'uso comportanti maggiore dotazione di spazi pubblici ai sensi della vigente normativa urbanistica regionale, riferita ai Piani Attuativi, con quanto previsto al 1. comma della precedente lettera a).

I rimanenti interventi di nuova edificazione sono soggetti alla preliminare approvazione di un Piano Attuativo.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere attuate da parte della ditta lottizzante nella misura stabilita dalla legislazione in materia, con riferimento alle aree di espansione. Le aree di intervento possono comprendere quota parte della viabilità principale e altre aree riservate ad opere di urbanizzazione primaria (verde, parcheggi) e secondaria; in questo caso tali aree non concorrono alla formazione della superficie territoriale ai fini edificatosi. In caso di aree alle quali il piano riserva una specifica normativa, questa deve essere rispettata anche all'interno del piano attuativo.

Potranno invece essere modificate nel perimetro, al fine di un miglior inserimento ed organizzazione, ma non nella localizzazione e nella superficie complessiva, le aree destinate rispettivamente a parcheggio e verde pubblico riportate nelle tavole di piano.

Gli standard di parcheggio (compresi quelli ex art. 2 L. 122/89) possono essere realizzati anche nel sottosuolo.

c) Nelle aree su cui insiste uno strumento attuativo approvato, sono confermate le norme in esso contenute. In caso di decadenza, revoca o variante allo strumento che incida su criteri informativi e perimetro, valgono le norme di P.R.G.

5.3 bis – EDIFICI CONDONATI

Per gli edifici di qualsiasi consistenza planivolumetrica, ricadenti nell'ambito della zona territoriale omogenea "D", realizzati in assenza di titolo abilitativo e oggetto di richiesta di condono edilizio ai sensi dell'art. 31 e sgg. della L. 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche e integrazioni (primo condono edilizio) o dell'art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni (secondo condono edilizio) o dell'art. 32 della L. 24.12.2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni (terzo condono edilizio) e della L.R. 5.11.2004, n. 21 (Legge Regionale del Veneto sul terzo condono edilizio, per i quali sia stato rilasciato il relativo provvedimento in sanatoria, sono consentiti gli interventi - sugli edifici esistenti - di cui al precedente art. 5.3.

5.3 ter – VOLUMI ACCESSORI DI RIDOTTA CONSISTENZA PLANIVOLUMETRICA

Trattasi di ripostigli, depositi, legnaie, box metallici, ecc. di modeste dimensioni variamente distribuiti nel lotto e che costituiscono elementi di disordine funzionale e visivo.

La loro destinazione rimane quella di volume accessorio di servizio all'eventuale fabbricato principale presente nel lotto.

Prima demolizione, i volumi corrispondenti, regolarmente autorizzati o assentiti, possono essere riuniti in un unico volume aumentato del 10%, fino ad un massimo complessivo di mc 120.

In tali casi si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- la ricostruzione potrà avvenire anche in limitrofa zona territoriale omogenea diversa dalla "D" in cui ricade l'edificio (o edifici), ad eccezione delle zone "E" o "F";
- rispetto all'edificio (o edifici) esistente, quello nuovo sia previsto ad una distanza massima - misurata tra i limiti delle superfici coperte - pari a m 50;
- in presenza di altri edifici di proprietà, ricadenti anche in zona diversa dalla "D", ad eccezione delle zone "E" o "F" e compatibilmente con l'eventuale loro grado di protezione, con la conformazione e dimensione dell'area scoperta di proprietà, il nuovo edificio sia posto in aderenza a quello principale, in tal caso la distanza di cui al punto precedente viene aumentata a metri 100;
- trattandosi di intervento di nuova edificazione, nella ricostruzione si dovranno rispettare le destinazioni d'uso ammissibili ed parametri metrici relativi alla zona ove ricade, quest'ultimi limitatamente alle distanze dai confini, dai fabbricati dalle strade e spazi pubblici.

La volumetria esistente e quella del nuovo edificio dovrà essere determinata con i medesimi criteri e sarà costituita dall'intero volume fuori terra, non operando per il presente articolo le riduzioni previste per la determinazione del "volume urbanistico" come definito dall'art. 54 del Regolamento Edilizio Comunale.



5.3.1 - AMBITO PIANI ATTUATIVI

Salvo i casi in cui esso sia già espressamente definito quale vincolante dal P.R.G., l'ambito dei piani attuativi sarà proposto dai proprietari.

Qualora non risulti possibile estenderlo a tutta la zona assoggettata a piano dal P.R.G., l'ambito dovrà essere il più esteso possibile al fine di permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard urbanistici.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di accogliere o respingere motivatamente eventuali proposte di ambito non estese all'intera zona omogenea.

Le opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione Comunale sono ammesse anche in assenza del piano attuativo.

Estratto delle norme di attuazione del PI - variante territorio rurale

2. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO E L'USO DELLO SPAZIO RURALE

2.1 - AREE BOScate

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13/9/1978 n. 52 (2) sono considerati boschi "tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Sono parimenti da considerarsi boschi i castagneti da frutto.

I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate, purché su terreno escluso da vincolo idrogeologico, con turno inferiore ai venti anni.

Sono parimenti esclusi parchi cittadini ed i filari di piante.

I prati arborati, non si considerano bosco, se il grado di copertura arborea non supera il 30% della superficie totale e se non vi è in atto rinnovazione forestale".

Ai fini urbanistici rientrano nelle norme di tutela dei boschi le fasce di terreno coperte da vegetazione forestale arborea od arbustiva limitrofe alle strade vicinali ed interpoderali o ai corsi d'acqua minori, che non abbiano la caratteristica di filari di piante.

È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi regionali competenti e fatte salve le opere forestali a servizio dei boschi e dei pascoli.

Nella tavola 11 le superfici boscate, ai fini del riconoscimento delle componenti del paesaggio e delle misure da adottare per la sua tutela, anche ai sensi dell'art. 1 L. 431/85 (15), nonché della sicurezza idrogeologica, sono classificate in base alle loro caratteristiche in:

- a) - Bosco ad alto fusto di conifere;
- b) - Bosco ad alto fusto di latifoglie;
- c) - Bosco ceduo;
- d) - Bosco misto.

La gestione del patrimonio boschivo è normata dalla L.R. 52/1978 (2) e l'utilizzazione avviene in base al piano economico culturale previsto dall'articolo 23 della suddetta legge.

Gli interventi sui boschi dovranno essere eseguiti in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 83 del 18/12/1980 (3).

In particolare, l'utilizzazione delle fustaie è soggetta alle norme particolari per i boschi ad alto fusto previste dagli artt. 33/39, mentre per i boschi cedui valgono gli artt. 40/44 sempre delle citate "Prescrizioni".

Il bosco puro di abete rosso dovrà essere convertito in bosco misto, a mezzo di opportuni diradamenti per l'inserimento di specie autoctone di latifoglie (faggio, acero, frassino, ecc.).

Ai sensi dell'art. 52 delle "Prescrizioni" è consentito il ripristino dello stato preesistente all'imboschimento naturale attorno ai nuclei e fabbricati esistenti, nel caso che tale imboschimento sia avvenuto entro il decennio, attraverso specifico nulla osta previsto dalla vigente legislazione.

Per i "boschi di protezione" esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua, sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto.

Sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 26 della citata L.R. 52/1978 (2).





2.2 - ALBERATURE E SIEPI

Gli insiemi arborei e arbustivi formanti siepi ed alberate, posti sul ciglio di strade pubbliche e/o poderali, o delimitanti campi e proprietà fondiaria, costituiscono elementi di interesse agronomico, idrogeologico e naturalistico.

Sono inoltre, per la loro diffusione nello spazio rurale e per continuità, peculiari nella conca Bellunese, di cui costituiscono rilevante elemento di interesse paesaggistico.

Nella programmazione ed esercizio delle proprie attività colturali, le aziende agricole o comunque i proprietari provvedono al mantenimento delle siepi e delle alberature che ricadono nella proprietà fondiaria di pertinenza; provvedono altresì all'eventuale reintegro delle parti degradate o distrutte, con il reimpianto di essenze autoctone.

Ogni altro soggetto, pubblico o privato, che intervenga sul territorio rurale per realizzare opere o comunque trasformarne l'assetto, dovrà aver cura di scegliere soluzioni che pongono attenzione ai valori paesaggistici e che comportino il minor danno possibile per il patrimonio arboreo ed arbustivo; dovrà in ogni caso reintegrare con nuovi impianti di uguale, o superiore misura, il patrimonio eventualmente soppresso, secondo indicazioni ed impegni assunti con atto formale con l'Amministrazione Comunale; il reintegro del patrimonio arboreo ed arbustivo dovrà essere fatto contestualmente alla realizzazione delle opere di trasformazione.

2.6 - ECOSISTEMI RIPARIALI: FLUVIALI E TORRENTIZI

Nella tavola 11 sono riportati i sistemi arborei ed arbustivi legati alla rete idrografica maggiore e minore.

La tutela dei corpi idrici, a norma delle vigenti leggi, si integra con la manutenzione e cura della vegetazione sia golenale che ripariale, ad essi connessa.

In particolare:

- i boschi golenali, nel rispetto delle eventuali inderogabili e documentate necessità connesse alla sicurezza idraulica, debbono essere oggetto di manutenzione per consentirne la conservazione, anche ai fini di fruizione, per il tempo libero e come rilevante componente del paesaggio bellunese;
- la vegetazione ripariale del fiume Piave, dei torrenti e corsi d'acqua maggiori e minori costituiscono fondamentali complementi del quadro paesaggistico e della ricchezza naturale ed ambientale del territorio; debbono essere oggetto, da parte dei proprietari, di cura e manutenzione, secondo criteri e tecniche indicati dalle autorità forestali competenti, anche ai fini della sicurezza idrogeologica.

I corsi d'acqua anche minori, non potranno essere devianti manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica e, comunque solo se attraverso interventi di sistemazione regolarmente approvati dalle autorità competenti anche in materia idraulica. Ai sensi della L.R. 63/94 i pareri resi da una Commissione Tecnica Regionale su materie di propria competenza, costituiscono valutazione di carattere ambientale.

3. AZZONAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 24/1985

3.1 DEFINIZIONE DELLE SOTTOZONE RURALI

Nelle zone classificate agricole ogni intervento edilizio viene disciplinato dalla Legge Regionale 5.3.1985 n. 24, dalla Legge Regionale 27.6.1985 n. 61 e dalle presenti Norme di Attuazione.

Il territorio rurale, se non soggetto ad altro azzonamento e/o vincolo, è classificato secondo le seguenti zone, come definite dalla L.R. 24/85:

Zona E1: "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata".

Zona E2: "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva".

Zona E3: "Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali".

Zona E4: "Aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali".

Zona E1-SPECIALE: "Aree dell'alto territorio montano, con particolari caratteristiche ambientali e comunque non rientranti tra quelle definite dalla L.R.24/85".

3.3 - ZONA TERRITORIALE E 2

modificato con Variante approvata in data 2/10/2007

Nelle zone classificate E2 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 della L.R. 24/1985, con l'esclusione degli insediamenti produttivi di tipo agro- industriale.

Le nuove edificazioni dovranno essere collocate possibilmente in aree contigue ad edifici esistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Nelle zone E 2 si dovranno osservare i seguenti parametri:

- a- superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare il 2% della superficie del fondo rustico di proprietà, in uso e/o altro diritto reale di godimento, in affitto e/o comodato con un minimo di mq 50. L'area sulla quale viene costruito l'annesso rustico deve essere di proprietà del richiedente o della famiglia e avere estensione minima di 1000 mq. L'indice di cui al 1° comma può essere derogato con l' applicazione dell'art. 1 comma 8° della L.R. 27.12.2002, n° 35 che ha modificato la L.R. 24/85;
- b- altezza massima fuori terra: ml 7,00 o altezza degli edifici preesistenti in caso di ampliamento;
- c- distanza dai confini: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;
- d- distanza tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,00; per le altre distanze valgono i disposti dell'art. 6 della L.R. 24/1985;
- e- distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari allineamenti prescritti dal Permesso di Costruire, su indicazione del Settore Territorio e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti; nel caso si tratti di strada vicinale o interpodereale, la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G. e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985;
- f- non si dovranno abbattere, di norma, alberature di pregio.

SI RICHIAMA LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA L.R. 10.08.2006, N. 18 CHE PREVALE NEI CASI DI CONTRASTI ALLE NORME DI P.R.G. (PRESCRIZIONE REGIONE V.T.R. 227 DEL 18/4/2007)